

Relazione istruttoria

La presente proposta intende promuovere, attraverso Regione Liguria ai sensi dell'art. 32 comma 2 della L. 87/1953 come modificato dall'art. 9 comma 2 della L. 131/2003, ricorso in via principale alla Corte Costituzionale ex art. 127 della Costituzione per l'annullamento delle seguenti disposizioni statali, lesive, sotto molteplici profili, dell'autonomia finanziaria dei Comuni liguri, costituzionalmente garantita.

1) Art. 1, comma 172, L. 234/2021.

La disposizione di cui all'oggetto così prevede: "Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera d-sexies) è sostituita dalla seguente: «d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari

opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

1.1) Profili di incostituzionalità

La norma in esame prevede ulteriori somme ad integrazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, di cui all'art. 1, comma 449, L. n. 232/2016, introducendo sulle stesse un vincolo di destinazione per l'incremento dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

I dati istruttori ci confortano nel convincimento che le risorse previste a tale scopo – per la finalizzazione delle quali sono previsti specifici e vincolanti obiettivi di servizio stabiliti con decreto ministeriale su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard – saranno prevalentemente destinate ai bacini territoriali più svantaggiati, presumibilmente localizzati nel mezzogiorno d'Italia.

Tanto premesso, l'introduzione del vincolo di destinazione riportato è incostituzionale per violazione del divieto di apporre limiti siffatti a valere sulle risorse dei fondi perequativi stabilito dal comma 3 dell'art. 119, Cost.

La Corte Costituzionale, con un filone giurisprudenziale assai consolidato che muove dalla sentenza n. 370 del 2003, intervenuta proprio in materia di asili nido, ha, infatti, chiarito che “il nuovo art. 119 della Costituzione prevede espressamente, al quarto comma, che le funzioni pubbliche regionali e locali debbano essere «integralmente» finanziate tramite i proventi delle entrate proprie e la compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio dell'ente interessato, di cui al secondo comma, nonché con quote del «fondo perequativo senza vincoli di destinazione», di cui al terzo comma. Gli altri possibili finanziamenti da parte dello Stato, previsti dal quinto comma, sono costituiti solo da risorse eventuali ed aggiuntive «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio» delle funzioni, ed erogati in favore «di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni».

Pertanto, nel nuovo sistema, per il finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed Enti locali, **lo Stato può erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione**, in particolare tramite il fondo perequativo di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione” (Corte cost. sent. n. 370 del 2003).

Questo insegnamento è stato nel tempo costantemente ribadito e assai numerose sono le pronunce sul tema che lo hanno confermato (*ex plurimis sent.*, n. 4 del 2020, n. 28 del 2016, n. 273 del 2013, n. 102 del 2008, n. 451 del 2006, n. 107 del 2005, n. 423 del 2004, n. 320 del 2004, n. 16 del 2004).

D'altra parte, è intuitivo osservare come vincolare la destinazione di somme aggiuntive che, anziché meritoriamente incrementare la contribuzione verticale dello Stato sul fondo di solidarietà comunale a beneficio dello svolgimento delle funzioni ordinarie delle amministrazioni locali, sono finalizzate a garantire una quota di servizi aggiuntivi, secondo specifici obiettivi di servizio, significa ledere sensibilmente l'autonomia finanziaria degli enti beneficiari, con ulteriore contestuale violazione dei parametri di cui all'art. 119, comma 1, Cost., e all'art 5, Cost.

L'impugnativa tende, pertanto, al mantenimento delle somme stabilite a generico incremento del contributo dello Stato, nella logica propria del fondo perequativo di cui al comma 3 dell'art. 119, Cost. e nella prospettiva del progressivo superamento della costruzione orizzontale del fondo di solidarietà comunale e del suo rafforzamento quale vero strumento di perequazione dello Stato.

1.2) Proposta di impugnazione

Si propone, pertanto, al Presidente della Giunta regionale della Liguria, in ragione delle motivazioni esposte, di impugnare davanti alla Corte Costituzionale, in riferimento all'art. 119, commi 1, 3, 4, 5, Cost. e all'art. 5, Cost., l'art. 1, comma 172, L. 234/2021, nella parte cui in cui comprende le proposizioni *“Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,”* e *“ , quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al*

raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126".

Per effetto dell'auspicato intervento ablativo della Corte costituzionale, pertanto, il testo residuo della norma sarebbe il seguente: "la lettera d-sexies) è sostituita dalla seguente: «d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»".

2) Art. 1, comma 174, L. n. 234/2021.

La disposizione impugnata così prevede: "Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-septies) è aggiunta la seguente: «d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard,

tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica” approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

2.1) Profili di incostituzionalità.

La norma in esame, analogamente a quella precedente, prevede ulteriori somme ad integrazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, di cui all'art. 1, comma 449, L. n. 232/2016, introducendo, tuttavia, sulle stesse un vincolo di destinazione per l'incremento del numero degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

Tale finalità – che, beninteso, è assolutamente lodevole e, come tale, non può che essere condivisa – viene, tuttavia, realizzata secondo una modalità che, ancora una volta, non è rispettosa del principio di autonomia finanziaria degli enti locali e del correlato divieto di apposizione di vincoli di destinazione.

La Corte Costituzionale, con un filone giurisprudenziale assai consolidato che muove dalla sentenza n. 370 del 2003, intervenuta proprio in materia di asili nido, ha, infatti, chiarito che “il nuovo art. 119 della Costituzione prevede espressamente, al quarto comma, che le funzioni pubbliche regionali e locali debbano essere «integralmente» finanziate tramite i proventi delle entrate proprie e la compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio dell'ente interessato, di cui al secondo comma, nonché con quote del «fondo perequativo senza vincoli di destinazione», di cui al terzo comma. Gli altri possibili finanziamenti da parte dello Stato, previsti dal quinto comma, sono costituiti solo da risorse eventuali ed aggiuntive «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio» delle funzioni, ed erogati in favore «di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni».

Pertanto, nel nuovo sistema, per il finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed Enti locali, **lo Stato può erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione**, in particolare tramite il fondo perequativo di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione” (Corte cost. sent. n. 370 del 2003).

Questo insegnamento è stato nel tempo costantemente ribadito e assai numerose sono le pronunce sul tema che lo hanno confermato (*ex plurimis* sent., n. 4 del 2020,

n. 28 del 2016, n. 273 del 2013, n. 102 del 2008, n. 451 del 2006, n. 107 del 2005, n. 423 del 2004, n. 320 del 2004, n. 16 del 2004).

D'altra parte, è intuitivo osservare come vincolare la destinazione di somme aggiuntive che, anziché meritoriamente incrementare la contribuzione verticale dello Stato sul fondo di solidarietà comunale a beneficio dello svolgimento delle funzioni ordinarie delle amministrazioni locali, sono finalizzate a garantire una quota di servizi aggiuntivi, secondo specifici obiettivi di servizio, significa ledere sensibilmente l'autonomia finanziaria degli enti beneficiari, con ulteriore contestuale violazione dei parametri di cui all'art. 119, comma 1, Cost., e all'art 5, Cost.

L'impugnativa tende, pertanto, al mantenimento delle somme stabilite a generico incremento del contributo dello Stato, nella logica propria del fondo perequativo di cui al comma 3 dell'art. 119, Cost. e nella prospettiva del progressivo superamento della costruzione orizzontale del fondo di solidarietà comunale e del suo rafforzamento quale vero strumento di perequazione dello Stato, senza vincoli di destinazione.

2.2) Proposta di impugnazione.

Si propone, pertanto, al Presidente della Giunta regionale della Liguria, in ragione delle motivazioni esposte, di impugnare davanti alla Corte Costituzionale, in riferimento all'art. 119, commi 1, 3, 4, 5, Cost. e all'art. 5, Cost., l'art. 1, comma 174, L. 234/2021, nella parte in cui comprende le proposizioni: “, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica” approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228»

Per effetto dell'auspicato intervento ablativo della Corte costituzionale, pertanto, il testo residuo della norma sarebbe il seguente: “Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-septies) è aggiunta la seguente: «d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»”.

3) Art. 1, comma 563, L. n. 234/2021.

La disposizione in oggetto così dispone: “All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Servizi sociali” dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard».

3.1) Profili di incostituzionalità.

La disposizione assegna somme aggiuntive ai soli Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola e associata a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà comunale.

Si tratta di un intervento speciale di perequazione statale, che individua specifici destinatari, impropriamente posto a carico del Fondo di solidarietà comunale.

L'interesse all'impugnazione del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria sussiste, segnatamente, solo nella misura in cui le somme erogate per effetto

di tale disposizione sono state impropriamente collocate a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà comunale, di cui concorrono a formare l'incremento dello stanziamento complessivo di cui al successivo comma 564 della L. n. 234/2021 che, come si vedrà *infra*, deve parimenti ritenersi affetto da illegittimità per violazione del divieto costituzionale di apposizione di vincoli di destinazione.

3.2) Proposta di impugnazione.

Si propone, pertanto, al Presidente della Giunta regionale della Liguria, in ragione delle motivazioni esposte, di impugnare davanti alla Corte Costituzionale l'art. 1, comma 563, L. 234/2021, in riferimento agli artt. 5 e 119, commi 1, 3, 4 5, Cost., nella parte cui in cui prevede: "All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna,"), anziché "ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, comma 5, in favore dei Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna, sono destinati euro 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi comunali svolti in forma singola e associata,").

Per effetto di tale intervento sostitutivo, viene mantenuto il contributo previsto per i Comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, come strumento speciale di perequazione nella forma propria stabilita dal comma 5 dell'art. 119, Cost., secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, liberandosi le risorse previste nel comma 564 dell'art. 1, L. n. 234/2021 a beneficio di tutti i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario.

4) Art. 1, comma 564, L. n. 234/2021.

La disposizione di cui all'oggetto stabilisce quanto segue: "In considerazione di quanto disposto dai commi 172, 173, 174 e 563 del presente articolo, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024,

in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030”.

4.1) Profili di incostituzionalità.

Il Fondo di solidarietà comunale, a dispetto di quanto stabilito dalla Costituzione, continua ad essere costruito, essenzialmente, come uno strumento di riparto delle risorse tra i Comuni italiani di natura orizzontale in quanto alimentato, tolta la componente ristorativa dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale, attraverso la trattenuta allo Stato di una quota del gettito dell'IMU.

Tale paradigma, come si è detto, non risponde al disegno costituzionale.

A tal proposito, le sentenze della Corte costituzionale fino ad oggi intervenute hanno rimarcato, in generale, il carattere tipico degli strumenti perequativi previsti dall'ordinamento ai quali il legislatore si deve conformare, evidenziando, altresì, “la scelta legislativa di perequazione verticale effettuata in sede di riforma del Titolo V della Costituzione mediante la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” (Corte cost., sent. n. 46 del 2013).

Molto esplicita, a tale riguardo, è la sentenza n. 61 del 2018 nella quale, con specifico riferimento alla perequazione di cui al comma 3 dell'art. 119, Cost., si chiarisce che “la nostra Carta costituzionale contempla un sistema perequativo di tipo verticale che prevede l'intervento diretto a carico dello Stato (...)”.

Nella sentenza n. 220 del 2021, resa, segnatamente, in un giudizio promosso dalla Regione Liguria su impulso del Consiglio delle Autonomie, la Corte ha sottolineato come sussistano rilevanti criticità nel sistema di riparto delle risorse tra i Comuni italiani e una delle origini del problema è da ricondurre al carattere essenzialmente orizzontale che ha assunto il Fondo.

Gli interventi successivi attraverso i quali lo Stato, su sollecitazione dei Comuni, ha incrementato i propri stanziamenti ad integrazione del suddetto fondo, sono, tuttavia, caratterizzati da penetranti vincoli di destinazione che, stante la giurisprudenza costituzionale fin qui richiamata, si oppongono al dettato costituzionale.

Il comma in oggetto, sotto tale profilo, consolida l'incremento del fondo nella misura ivi indicata, vincolandolo, tuttavia, alle finalità di cui ai commi 172, 174 e 563 sopra censurati, incorrendo, in tal senso, nella violazione dell'art. 119, commi 1, 3 4 e 5, Cost., e dell'art. 5, Cost.

4.2) Proposta di impugnazione.

Si propone, pertanto, al Presidente della Giunta regionale della Liguria, in ragione delle motivazioni esposte, di impugnare davanti alla Corte Costituzionale l'art. 1, comma 564, L. 234/2021, in riferimento agli artt. 1 e 119, commi 1, 3, 4 5, Cost., l'art. 1, comma 564, L. n. 234/2021 nella parte introduttiva cui in cui prevede: “In considerazione di quanto disposto dai commi 172, 173, 174 e 563 del presente articolo”.

Per effetto dell'auspicato intervento ablatorio della Corte costituzionale, la disposizione impugnata residuerebbe nella seguente formulazione: “all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030”.

L'impugnativa tende, pertanto, al mantenimento delle somme stabilite a generico incremento del contributo dello Stato, nella logica propria del fondo perequativo di cui al comma 3 dell'art. 119, Cost. e nella prospettiva del progressivo superamento della costruzione orizzontale del fondo di solidarietà comunale e del suo rafforzamento quale vero strumento di perequazione dello Stato, senza vincoli di destinazione.